

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1057-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE SPAGNOLLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Bilancio

e col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1960

Comunicata alla Presidenza il 22 giugno 1960

Riduzione delle aliquote di imposta di fabbricazione sullo zucchero

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento al nostro esame, unitamente agli altri analoghi di riduzione dell'imposta di fabbricazione della benzina e del gasolio, di riduzione del prezzo della benzina, e ad altri provvedimenti ancora del C.I.P. adottati (diminuzione del prezzo delle scorie Thomas) o da adottare, è stato acquisito dalla pubblica opinione, qualificata o meno, come inserito in un piano operativo, di respiro non contingente ma ampio, che nella accezione comune si è definito « piano operazione prezzi » e nella accezione più qualificata « piano di finanza produttivistica ».

Non può esservi dubbio che i provvedimenti adottati siano di vasto respiro, non dettati cioè da ricerca di spuria popolarità, bensì dal preciso intento di volgere a favore delle aree di reddito più modesto gli effetti positivi del processo in atto di miglioramento strutturale del nostro sistema economico, attraverso trasferimento, di aliquote sempre più alte di redditi assicurate dalla più elevata produttività, a favore dei consumi popolari, senza pregiudizio del gettito fiscale. L'opinione media è, infatti, certamente sensibile agli effetti, di valutazione immediata, di ribassi di prezzi di generi di largo consumo popolare e li apprezza in funzione di un incremento del consumo del prodotto oggetto del ribasso o di una modificazione dei consumi intesa a trasferire su altri prodotti, prima preclusi, il maggior reddito derivante dalla minore spesa sostenuta per i prodotti a prezzi ribassati.

L'opinione più qualificata vede nel disegno di legge una manifestazione di quella « finanza produttivistica » che, attraverso una riduzione della imposta sui consumi popolari crea le premesse per un sensibile incremento dei consumi e, quindi, per un aumento, pur ad aliquota di imposta diminuita, della materia tassabile e, infine, del gettito tributario.

In realtà, in sede di Commissione non tutti — come il senatore Mariotti — hanno condiviso questa impostazione, anche se tutti hanno apprezzato il provvedimento pur lamentando qualche Commissario — come la

senatrice Gallotti Balboni — che esso giunge in ritardo, oppure che le riduzioni di prezzo e d'imposta sono modeste rispetto alle aspettative.

Comunque, certo si è che esso assieme al provvedimento C.I.P. n. 857 del 3 giugno ultimo scorso — entreranno in vigore sotto la stessa data — che riduce il prezzo di vendita dello zucchero di lire 10,50 al chilogrammo, ha provocato favorevoli reazioni che non si possono misconoscere.

In sede di Commissione sono stati toccati vari problemi, da quello inerente agli aspetti tecnico-fiscali in dipendenza del particolare regime vincolistico per cui la determinazione del prezzo al consumo è demandata al C.I.P. a quello della valutazione degli aspetti economici del provvedimento. Soprattutto questo secondo argomento ha dato luogo ad un'ampia discussione tendente a cercare di « misurare » quale sarà il risultato sull'area di consumo dello zucchero e dei prodotti nei quali esso entra come componente e, per converso, se incrementandosi tale area, ne verrà un vantaggio anche in sede fiscale.

Il bilancio preventivo 1960-61 prevedeva un gettito d'imposta di fabbricazione dello zucchero di 80 miliardi, che, per effetto del provvedimento in esame, scenderebbe a 60 miliardi.

Se la riduzione del nuovo complessivo prezzo di vendita dello zucchero afferente per lire 25 alla riduzione fiscale e per lire 10,50 alla decisione C.I.P., più la quota per I.G.E., provocasse un aumento del consumo dello zucchero che, pur con minori aliquote, assicurasse entro uno o più esercizi un gettito fiscale pari o maggiore a quello rilevato oggi, la finalità produttivistica fiscale sarebbe pienamente raggiunta. Ma le previsioni in materia non sono certo agevoli!

Il consumo dello zucchero si può forse ritenere tra quelli di elasticità intermedia, in quanto per alcune destinazioni presenta la caratteristica di rigidità di beni di consumo necessari, mentre per altre destinazioni presenta la caratteristica di elasticità dei beni di consumo voluttuari. Ne consegue la non

agevole determinazione degli effetti del minor prezzo sul consumo.

Ma si può anche pensare che qualche aliquota di reddito, prima destinata al capitolo zucchero, possa essere consumata per altri capitoli influenzando il gettito fiscale.

In Commissione, voci autorevoli come quella del Presidente Bertone e del senatore Bosco e di altri ancora, prendendo le mosse dal consumo dello zucchero in Italia, scarso come media rispetto ad altre Nazioni e con notevoli squilibri fra Nord e Sud, hanno osservato, però, che, più che da una modesta riduzione di prezzo, il consumo potrà essere incrementato perseverando sempre più efficacemente nella politica di elevazione dei redditi individuali.

A questo punto, poi, occorre ricordare, in modo particolare, quanto detto dal senatore Paratore circa la necessità di chiarire che la politica di riduzione dei costi non sia fatta sempre a carico dello Stato.

Volendomi attenere al tema oggetto della relazione, non mi addentro ad esaminare quale riflesso il provvedimento potrà avere nel settore della fase agricola (aree destinate alla coltivazione della bietola) e nella fase industriale di preparazione del prodotto, ma l'accento va fatto non solo per ricordare i problemi che si dibattono in questi settori, ma anche perchè in Commissione l'argomento è stato toccato da oratori vari, quali il senatore Valmarana, il senatore Cenini, il senatore Bosco, il senatore Oliva. Ai quali vanno aggiunti il senatore Bertoli e il senatore Mariotti per le loro più ampie impostazioni tendenti a chiedere al Governo di chiarire come si inquadrino, dal punto di vista di una politica organica dello zucchero, l'odierno disegno di legge.

In conclusione, la Commissione finanze e tesoro (e chiedo venia ai colleghi se forse non ho interpretato compiutamente e bene il loro pensiero) con interventi interessanti ed utili, ha portato la propria attenzione particolare sul provvedimento, anche se la discussione, per la solita tirannia del tempo, non ha potuto essere così ampia come il tema meritava. E, in definitiva, il provve-

dimento è stato giudicato vantaggioso per la collettività nazionale.

Naturalmente, sarà utile opportunamente e capillarmente propagandare il valore igienico e nutritivo dello zucchero.

Ma non basta. Occorre del pari, evitare che le ingenti importazioni di farine zuccherate beneficiarie di facilitazioni doganali, trovino impiego nell'industria dolciaria, attraverso la selezione del prodotto importato, in farina e in zucchero, e le loro separate immissioni nell'impiego industriale e commerciale. Al riguardo, è bene però ricordare, che già lo scorso anno, il Ministero del commercio con l'estero, ha preso, di concerto con quello delle finanze, adeguati provvedimenti restrittivi.

È del pari da esaminare il mezzo più opportuno perchè il beneficio di prezzo, derivante dalla riduzione di imposta ai consumatori industriali (industria dolciaria e conserviera), si rifletta in un beneficio dei consumatori finali dei prodotti di detta industria, con riduzione di prezzo adeguato, ad evitare una distorsione degli effetti sui prezzi voluti dal legislatore.

A questo titolo, la Commissione ha accettato un emendamento, da me proposto, e che si ripropone in Aula, tendente ad estendere gli impieghi agevolati di zucchero, variando, con una dizione più ampia e più comprensiva, il secondo comma dell'articolo 1.

Ritengo, altresì, che debba essere favorevolmente considerato il parere espresso dalla 9ª Commissione circa la necessità di evitare che l'agevolazione fiscale serva per scopi non idonei come succedrebbe utilizzando lo zucchero per marmellate prodotte con purea semiliquida ecc. e che, quindi, vada precisato che le marmellate debbano essere fatte con frutta integra, e così pure i sughi concentrati di agrumi ecc.

Mi riservo, pertanto, di proporre una dizione più chiara ed organica dell'articolo 1.

Ed eccomi alla conclusione.

Nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge, è detto che la minore entrata (che si fa ascendere a 20 miliardi) — a parità di consumo di zucchero — sarà compensata dall'applicazione del dise-

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gno di legge, pure all'esame nostro, avente per oggetto la delega al Governo per la emanazione di nuove norme in materia di tasse di concessione governativa. « A parità di consumo »: sia lecito esprimere l'augurio che il consumo si espanda, e rapidamente e soprattutto fra i ceti e nelle zone più bi-

sognose e che questa espansione porti i suoi frutti anche in sede fiscale.

Con queste considerazioni, vi propongo, onorevoli senatori, l'approvazione del disegno di legge.

SPAGNOLLI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DAL GOVERNO

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sullo zucchero e la corrispondente sovraimposta di confine sullo zucchero importato dall'estero sono stabilite nella misura di lire 6.200 per ogni quintale di zucchero di 1^a classe e nella misura di lire 5.950 per ogni quintale di zucchero di 2^a classe.

Per lo zucchero impiegato, sotto l'osservanza delle norme in vigore, nella produzione delle marmellate, del latte condensato a pieno titolo di materie grasse, dei sughi concentrati di agrumi, dei sughi concentrati di uva e dello speciale alimento per le api, l'aliquota della imposta di fabbricazione e la corrispondente sovraimposta di confine sono stabilite nelle misure ridotte di lire 2.695 e di lire 2.590, a seconda che trattasi di zucchero di 1^a classe o di zucchero di 2^a classe.

Art. 2.

Il contingente di zucchero, stabilito dall'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1956, n. 1329, da impiegare in ciascun esercizio finanziario nella produzione del latte condensato, ottenuto con latte in tutto o in parte scremato, è assoggettato all'imposta di fabbricazione od alla corrispondente sovraimposta di confine nelle misure di cui al secondo comma del precedente articolo 1.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Per lo zucchero impiegato sotto l'osservanza delle norme in vigore nella produzione delle marmellate, purè, paste e gelatine di frutta o di semi, del latte condensato anche sgrassato, dei succhi concentrati di agrumi e di uva, dei succhi di frutta in genere e dello speciale alimento per le api, nonché nella conservazione mediante cottura o aggiunta di zucchero o di soluzioni zuccherine, di frutta intera e parti di frutta, scorze, di semi, e di parti di piante, l'aliquota dell'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovraimposta di confine sono stabilite nelle misure ridotte di lire 2.695 e di lire 2.590 a seconda che trattasi di zucchero di prima classe o di zucchero di seconda classe.

Art. 2.

Identico.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*).

Restano in vigore le altre disposizioni di cui allo stesso articolo 2 del sopracennato decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109.

Art. 3.

L'imposta di fabbricazione sui prodotti zuccherini di cui appresso e la corrispondente sovraimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero sono stabilite, per ciascuno di essi e per ogni quintale, nelle misure di seguito indicate:

	Lire
Glucosio solido	3.100
Glucosio liquido	1.550
Zucchero invertito liquido ottenuto da qualsiasi materia, esclusi i sughi concentrati di uva e di carrube, avente un contenuto zuccherino totale non superiore all'84 per cento in peso, espresso in zucchero invertito	4.650
Zucchero invertito liquido ottenuto dai sughi di uva o dai sughi di carrube, avente un tenore zuccherino non superiore all'84 per cento. Si considera come tale il sugo di uva concentrato ad 1/3 o a meno di 1/3 in peso, quando il tenore di acidità sia inferiore allo 0,70 per cento, nonchè il concentrato di carrube quando sia stato depurato od anche parzialmente decolorato . .	3.000
Zucchero invertito, ottenuto da qualsiasi materia solida od avente un contenuto zuccherino totale superiore all'84 per cento in peso, espresso in zucchero invertito . .	5.425
Maltosio o sciroppo di maltosio — escluso l'estratto di malto — che nel consumo possano servire ad usi del glucosio: le stesse aliquote stabilite per il glucosio solido e liquido.	
Levulosio: le stesse aliquote stabilite per lo zucchero invertito.	

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 4.

Sono abrogati gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito con modificazioni, nella legge 29 novembre 1956, n. 1329.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 4.

Identico.